

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U. S. L. N. 7
Carbonia

Deliberazione n. 2579.

Adottata dal Direttore Generale in data 14 DIC. 2005

OGGETTO: struttura accreditata in prestazioni di ecografia e densitometria - stipulazione contratto.

- VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 26/21, del Giugno 1998, recante requisiti e procedure per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del D. P. R. 14 gennaio 1997;
- VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 19/6 del 28 Aprile 1998 nonché la deliberazione n. 6/29 del 23 febbraio 1991, concernenti le tariffe delle prestazioni di assistenza;
- VISTA la deliberazione della Giunta della regione Sardegna n. 48/19 del 28 novembre 2000, recante disposizioni integrative sull'accREDITAMENTO delle istituzioni e indicazioni sul fabbisogno assistenziale;
- VISTA altresì la deliberazione della G. R. della Sardegna n. 51/48 del 12 Dicembre 2000, recante linee d'indirizzo sui volumi d'attività per il biennio 2000/2001 e determinazione dei tetti di spesa;
- PRESO ATTO delle disposizioni assessoriali in data 27 Aprile 2001 per l'applicazione della menzionata deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 51/18 del 12 dicembre 2000;
- RILEVATO che la Regione Sardegna, con D. G. R. del 7 maggio 2002, n. 14/9, ha recepito il DPCM 29 novembre 2001, recante "definizione dei livelli di Assistenza";
- DATO ATTO altresì, che la Regione, con successivo provvedimento del 29 ottobre 2002, n. 34/35, ha stabilito la proroga dei termini per i provvedimenti che integrano e completano la disciplina e la predisposizione dei piani preventivi annuali che nello specifico riguardano:
- Aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale;
 - Individuazione dei criteri clinici per le prestazioni di cui all'allegato 2B del citato DPCM;
 - Individuazione dei criteri per contenere il ricorso alle prestazioni riportate nell'allegato 2C del DPCM;

- VISTA la comunicazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna prot.n 32834/3 del 24/09/1999 con la quale per lo studio già convenzionato si autorizza l'accredimento transitorio ai sensi dell'art. 10, comma 3 D.G. R. 26/21 del 4 giugno 1998;
- ACQUISITE le determinazioni dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna n. 148/4 e n. 149/4 del 22/02/05 relative rispettivamente alla variazione sociale dello Studio radiologico A.S.A.T. di Armando Atzori & C. Sas in Studio Radiologico AS.AT. di Armando Atzori di Aste Maria Angela e C. s.a.s. e alla autorizzazione ed accreditamento per le prestazioni di ecografia e densitometria dello stesso studio ;
- DATO ATTO che a seguito del mancato convenzionamento, lo Studio Radiologico AS.AT. ha presentato ricorso al TAR Regionale che con sentenza n. 2089/05 del TAR Sardegna, ha accolto il ricorso de quo, ordina alla ASL di provvedere con un provvedimento esplicito sulla istanza presentata dalla società ricorrente;
- SPECIFICATO che nel mercato esistono altre strutture accreditate che operano senza limiti di spesa e prestazioni e che, per equità di trattamento tra convenzionati, allo Studio Radiologico AS.AT. possa essere riconosciuto il diritto ad erogare prestazioni pur nei limiti determinati nel contratto allegato;
- RITENUTO di dover riesaminare la proposta avanzata dallo "Studio AS.AT. di Armando Atzori " di Aste M. Angela e C. s.a.s", acquisita al n. di prot. 21545 del 14/11/2005;
- VISTA la nota prot. n. 190 del 30/11/05 con la quale il responsabile del servizio Medicina di Base in relazione ai rapporti contrattuali per prestazioni di radiodiagnostica da convenzionare con lo Studio Radiologico AS.AT., concorda sul numero delle prestazioni e di valore di spesa da autorizzare per ogni tipologia, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- ACQUISITA la dichiarazione dello Studio Radiologico AS.AT, protocollato al n° 23510 del 13/12/2005 con la quale lo Studio convenzionato si impegna a non superare sia il numero massimo di prestazioni che il tetto massimo di spesa, secondo i limiti indicati nello schema di contratto allegato e nel allegato 1/A;
- PRECISATO che il superamento del volume massimo del numero delle prestazioni autorizzato di ciascuna tipologia, con conseguente superamento del tetto massimo di spesa, autorizzato per ciascuna tipologia di prestazione, implica la riduzione della remunerazione tariffaria come segue:
- a) per le prestazioni eccedenti il 20% della misura concordata la remunerazione tariffaria sarà ridotta del 20%;
 - b) per le prestazioni eccedenti un ulteriore 10% della misura concordata la remunerazione tariffaria sarà ridotta del 35%;
 - c) per le ulteriori eccedenze delle prestazioni, sino al 40% la remunerazione tariffaria subirà una riduzione del 50%;
 - d) per le prestazioni eccedenti al 40%, la prestazione non sarà remunerata.

PRECISATO

che in conseguenza della deliberazione n. 1880 del 30/09/2005 sul Piano di Rientro del Disavanzo, l'Azienda U.S.L. n. 7 intende attuare nel corso dell'anno 2006 le linee guida di cui alla deliberazione della G.R. n. 51/48 del 12/12/2000 sui volumi di attività e tetti di spesa erogabili dai privati convenzionati presenti nel territorio aziendale, applicando a questi sia i tetti sui volumi delle attività erogabili che della spesa determinata, calcolata applicando la remunerazione tariffaria alle singole prestazioni autorizzate, secondo le direttive emanate dalla G.R. con la deliberazione sopra citata;

IL DIRETTORE GENERALE


SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario ed del Direttore Amministrativo,

Delibera


Per i motivi esposti in premessa:

1. Di stipulare il contratto per la fornitura delle prestazioni di ecografia e moc., tra l'Azienda USL n. 7 di Carbonia e l'accreditato "Studio AS.AT. di Armando Atzori di Aste M. Angela e C. s.a.s.", con sede in via Tempio n. 6 Carbonia, così come riportato specificatamente nello schema di Contratto e nel prospetto n. 1/A, per quanto attiene sia il volume massimo delle prestazioni autorizzate per ciascuna tipologia, sia il tetto massimo di spesa per ciascuna tipologia di prestazione, che allegati al presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il contratto da stipulare secondo lo schema allegato è da considerarsi provvisorio per quanto attiene l'autorizzazione alla erogazione delle quantità delle singole prestazioni e del tetto di spesa per singola specialità determinato in rapporto alla remunerazione tariffaria di ogni prestazione e che la stessa verrà rivista in termini contrattuali non appena verrà data applicazione alla deliberazione della G.R. n. 51/48 del 12/12/2000 e della deliberazione n. 34/35 del 29/10/2002 e così come indicato nella ipotesi di Piano di rientro dal disavanzo per il triennio 2005/2007 di cui alla deliberazione aziendale n. 1880 del 30/09/2005;
3. di stabilire nell'importo di € 82.043,00 il tetto massimo di spesa complessiva ed in n° 2226 le prestazioni erogabili, così come indicato nell'allegato 1/A, salvo le maggiorazioni percentuali delle prestazioni e le conseguenti riduzioni tariffarie previste dall'art. 3 del contratto allegato alla presente deliberazione;
4. Di imputare l'importo presunto di € 82.043,00 sul conto codice 440203 del vigente piano dei conti aziendale.

DIR. AMM.



DIR. SAN.



Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2579 del 14 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 16 DIC. 2005 al 30 DIC. 2005


Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dissa Teresa Garau)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dissa Teresa Garau".

Allegati n° _____

Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Direzione Generale*
- *Direzione Amministrativa*
- *Servizio Medicina di Base*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Affari Generali*

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7

L'anno duemilacinque, addi _____ del mese di _____, in Carbonia,

tra l'Azienda Sanitaria ASL n. 7, con sede in Via Dalmazia 83, Carbonia, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Benedetto Barranu, la quale appresso sarà denominata "Azienda", da una parte

E

la Struttura Sanitaria "Studio Radiologico AS.AT. di Armando Atzori di Maria Angela Aste & C. s.a.s., con sede operativa in Via Tempio 6 a Carbonia, in persona del suo legale rappresentante, Maria Angela Aste, la quale appresso sarà denominata "Struttura", dall'altra parte,

PREMESSO CHE

- 1) La Struttura é legittimata al presente contratto in forza del disposto della lettera C) dell'allegato alla deliberazione della Giunta della Regione della Sardegna n. 51/18 del 12 Dicembre 2000, perché transitoriamente accreditata ai sensi del 2° comma dell'art. 10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 26/91 del 4 Giugno 1998, così come modificato dalla deliberazione della Regione Sardegna n. 48/19 del 28 Novembre 2000, in armonia con quanto disposto dall'art. 6, comma 6 della legge 23 Dicembre 1994, n. 724. Si precisa inoltre che in forza della determinazione n° 149/4 del 22/ 02/ 05 della RAS Assessorato Igiene e Sanità e Servizi Sociali la struttura è autorizzata e accreditata per le prestazioni di Radiodiagnostica di Ecografia e Densitometria inserite nel nomenclatore Tariffario Nazionale e Regionale approvato con deliberazione della G.R. n. 19/6 del 28 Aprile 1998;
- 2) L'Azienda ha elaborato e definito il piano preventivo annuale, previsto al punto C) dell'allegato alla deliberazione della Giunta della Regione della Sardegna n. 51/18 del 12/12/2000, piano che si pone quale necessario atto presupposto e propedeutico alla stipulazione dei contratti, in quanto definisce:



- a) il numero e la tipologia di prestazioni acquisibili da strutture private accreditate e da professionisti accreditati previa stipulazione di appositi accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies , comma 2, del lgs. N.° 229/99;
- b) le tipologie e le quantità dei servizi e delle prestazioni da richiedere ai singoli erogatori e dei relativi compensi ;
- c) e, quindi, il volume delle prestazioni erogabili, il tetto del corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, nonché le modalità di adeguamento delle tariffe rispetto alle attività rese in difetto o in eccesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Art. 1

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto del contratto

La Struttura, in conformità a quanto programmato nel piano preventivo aziendale di cui al punto 2) della premessa, dovrà erogare le prestazioni sanitarie di radiodiagnostica di ecografia e densitometria di cui al "Nomenclatore Tariffario Regionale", approvato con deliberazione della G.R. n. 19/6 del 28 Aprile 1998, , in conformità alle corrispondenti modalità descritte nel medesimo "Nomenclatore" o a quelle che saranno determinate da future eventuali modifiche. Nel prospetto 1/A, che allegato al presente ne costituisce parte integrante, sono elencate la tipologia delle prestazioni completa di codice ed il numero massimo di ciascuna delle stesse erogabili dalla struttura .

Art. 3

Volumi delle prestazioni

La Struttura s'impegna a non superare il volume massimo delle singole prestazioni ed il tetto massimo di spesa, per ogni prestazione, di cui all'allegato prospetto 1/A, che diventa parte integrante e



sostanziale del presente atto, così come definiti nel piano preventivo annuale menzionato in premessa.

Nel caso in cui la struttura eroghi prestazioni oltre il volume massimo concordato, superando così il tetto massimo di spesa, la remunerazione, di cui al successivo art. 10 per singola tipologia di prestazione, ai sensi del disposto della lettera d) dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92, sarà ridotto nella seguente misura:

- a) per le prestazioni eccedenti il 20% della misura concordata la remunerazione tariffaria sarà ridotta del 20%;
- b) per le prestazioni eccedenti un ulteriore 10% della misura concordata la remunerazione tariffaria sarà ridotta del 35%;
- c) per le ulteriori eccedenze delle prestazioni, sino al 40% la remunerazione tariffaria subirà una riduzione del 50%;
- d) per le prestazioni eccedenti al 40%, la prestazione non sarà remunerata.

Art. 4

Requisiti di qualità

La Struttura s'impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo di validità del contratto, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitari, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale.

S'impegna inoltre a dare comunicazione immediata ai responsabili dell'Azienda delle interruzioni che, per mancanza dei predetti requisiti, in altre parole per giusta causa o giustificato motivo, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni.

La struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella carta dei Servizi e la regolare registrazione delle prestazioni e tenuta delle liste d'attesa, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

Particolare rilievo assume la corretta informazione resa al paziente sui percorsi diagnostici e terapeutici, relativi alle patologie trattate oltre che sulle modalità e i riflessi amministrativi delle prestazioni.



Art. 5

Appropriatezza clinica e tempi d'attesa

In coerenza col principio di appropriatezza, le parti si obbligano ad adeguare le prestazioni alle effettive necessità diagnostico-terapeutiche del paziente; prestazioni che dovranno essere erogate nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, individuati dal DPCM 29 Novembre 2001.

La Struttura s'impegna a ridurre i tempi d'attesa per l'erogazione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto e, in ogni caso, a rispettare i tempi concordati con L'Azienda e contenuti in una tabella allegata al presente accordo, per farne parte integrante. I tempi d'attesa devono essere oggetto d'ampia diffusione e, a tale scopo, dovrà essere predisposto un piano di comunicazione rivolto agli operatori della struttura e agli utenti.

Art. 6

Modalità organizzative

La Struttura eroga le prestazioni d'assistenza che formano oggetto del presente contratto, sulla base dell'assetto organizzativo accreditato transitoriamente ed allegato al presente atto per farne parte integrante.

Fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, previsti dalla DGR 4 Giugno 1998, n. 26/21, la struttura s'impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, con l'impiego del personale, in relazione al quale si attesta l'esclusione di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo, di cui all'elenco nominativo allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante.

Dal suddetto elenco nominativo, controfirmato dal legale rappresentante della struttura, risultano i compiti realmente svolti ed il reale impegno orario di ciascuno, la decorrenza del rapporto.

La Struttura s'impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Azienda USL, eventuale successiva modifica ed autocertificare, al termine d'ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica.

Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda. La struttura s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e d'accreditamento previsto dalla normativa statale e regionale vigente.



Art. 7

Formazione del personale

La Struttura s'impegna a rendere realizzabili la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico professionale che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica ed amministrativa, oltre che per ogni ulteriore aspetto inerente al monitoraggio ed il controllo del presente contratto. Agli effetti delle verifiche di qualità delle prestazioni e dei conseguenti requisiti contrattuali, la Struttura s'impegna, in particolare, a sensibilizzare il proprio personale e ad agevolare l'adesione dello stesso alle iniziative di formazione e qualificazione professionale promosse dell'Azienda USL, nei confronti del personale addetto alle attività di medicina fisica e riabilitativa.

Art. 8

Mobilità

Nel caso che la Struttura eroghi prestazioni a favore d'utenti appartenenti ad altra Azienda USL, la medesima struttura richiederà i relativi compensi all'azienda stipulante. Tuttavia i relativi oneri economici graveranno sulle Aziende USL della Sardegna alle quali appartengono gli utenti che hanno fruito delle prestazioni erogate dalla Struttura, secondo le disposizioni regionali in materia di compensazione della mobilità sanitaria infra-regionale. Saranno, quindi, distintamente fatturate dalla Struttura all'Azienda, le prestazioni rese a cittadini residenti fuori dell'ambito aziendale di competenza, comprese le prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione, ma domiciliati nel territorio aziendale.

Art. 9

Stranieri

Le prestazioni rese a cittadini stranieri saranno distintamente fatturate all'azienda USL, solo nei casi in cui il paziente sia munito di titolo all'assistenza, rilasciato dalla stessa Azienda (cittadino comunitario con specifico ricettario del S.S.N., rilasciato dall'azienda; cittadino extracomunitario con tessera sanitaria, cittadino extracomunitario con tessera S.T.P. e richiesta su ricettario S.S.N.).

Non potranno essere fatturate e poste a carico del S.S.N. le prestazioni fruito da cittadino straniero che non sia in possesso del titolo all'assistenza.

La fatturazione delle prestazioni fruito da cittadino straniero, con titolo all'assistenza, rilasciato da

altra Azienda USL, seguirà le regole di fatturazione valide per i pazienti non residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda.

Art. 10

Remunerazione

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti adottati dalla Regione e nello specifico dal "Nomenclatore Tariffario Regionale", approvato con deliberazione n. 19/6 del 28 Aprile 1998.

La Struttura ogni mese emetterà fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni erogate nel mese precedente, unendo alla stessa l'elenco delle prestazioni rese, le prescrizioni mediche, l'indicazione dei ticket incassati direttamente e copia dei referti rilasciati, ovvero attestazione del paziente d'avvenuta fruizione della prestazione.

La fatturazione complessiva non potrà comunque superare l'importo totale contrattualmente concordato, fatte salve le eventuali variazioni integrazioni o modifiche apportate in corso d'anno dal Direttore Generale.

L'Azienda USL s'impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dalla struttura professionale entro 90 (novanta) giorni a far data dalla presentazione delle fatture attestanti le attività svolte nel trimestre di riferimento.

In caso d'eventuali contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate, ovvero sugli importi fatturati, la Struttura inoltrerà nota d'accredito entro 20 giorni successivi alla contestazione; in caso contrario potrà controdedere nel rispetto degli stessi termini.

La Struttura invierà specifica comunicazione all'azienda USL relativa alle prestazioni erogate per patologie conseguenti a fatti illeciti comportanti responsabilità civile di terzi, con indicazione nominativa del terzo responsabile. E ciò con esclusione delle patologie derivate dalla circolazione degli autoveicoli a motore e dei natanti, coperti dal contributo a forfait di cui all'art. 11 bis della Legge 24 Dicembre 1990/69 e all'art. 28 della Legge n. 449/97.

Art. 11

Validità contrattuale

L'autorizzazione alla erogazione delle prestazioni, oggetto del presente contratto, di cui al precedente art. 3 e di cui all'allegato prospetto 1/A è da considerarsi a titolo provvisorio e sino alla concreta



applicazione delle direttive di cui alla deliberazione della G.R. n. 51/18 del 12/12/2000 recante le linee di indirizzo per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa erogabili dalle strutture private convenzionate per le singole tipologie di prestazione, in linea con gli obiettivi indicati nella deliberazione aziendale n. 1880 del 30/09/2005 e relativa al Piano di rientro del disavanzo per il triennio 2005/2007.

Art. 12

Risoluzione delle controversie

La decisione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione e/o nell'esecuzione del presente contratto, dovrà essere deferita ad un Collegio di tre arbitri da nominarsi esclusivamente tra le seguenti categorie: magistrati ordinari, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato, avvocati con almeno quattro anni di specifica esperienza professionale nel settore, comprovabile attraverso la trattazione nell'ultimo triennio di almeno tre significative controversie, che annoverino tra le parti un'Azienda USL o la Regione - Assessorato della Sanità o attraverso l'attività consultiva svolta, sempre nell'ultimo triennio, a favore di uffici od enti con competenza sanitaria.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo dai due arbitri designati dalle parti o, in difetto di accordo, dal Presidente della Regione Sardegna.

La restante disciplina é quella dettata dagli articoli da 806 a 831 del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

Il Rappresentante Legale
Studio Radiodiagnostica
Sig.ra Maria Angela Aste.

Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 7
Dr Benedetto Barranu



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

09013 Carbonia (CA)

Responsabile Medicina di Base
Piazza Matteotti Tel. 0781-6683845

Prot. n° 190 del 30 NOV. 2005

Carbonia, 27/11/05

Al Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo

Oggetto: Contratto Prestazioni di Radiodiagnostica (Studio AS.AT)

Preso atto della sentenza del TAR Sardegna del 17/11/2005, prot. n. 21882, a seguito del ricorso proposto dallo Studio Radiologico AS.AT di Atzori, accreditato dalla RAS con provvedimento del 22/02/2005, prot. n. 149 per la erogazione di prestazioni di radiodiagnostica, questo servizio, verificato che nel mercato esistono altre strutture convenzionate che erogano prestazioni di radiodiagnostica senza limiti di spesa e di volumi di attività, ritiene che per equità di trattamento, allo Studio Radiologico AS.AT di Atzori possano essere concesse le prestazioni di cui all'allegato elenco trasmesso dallo Studio Radiologico AS.AT con nota prot. n. 21545 del 14/11/2005.

Tale autorizzazione può considerarsi a titolo provvisorio e sino alla concreta attivazione delle direttive regionali di cui alla deliberazione n. 21/48 del 12/12/2000 che detta linee guida sulla determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per tutti i convenzionati esterni.

Questa ultima ipotesi consente l'applicazione del criterio di budget per tutti gli accreditati.

Distinti saluti



Il Responsabile Medicina di Base
Dr. Marco Vinicio Grussu



Studio Radiologico
AS.AT.
di A. Atzori di M.A. Aste & c s.a.s.
Via Tempio n°6
09013 Carbonia

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
14 NOV. 2005
PROT. 21565

B. G.
07/11/2005

Spett. Direttore Generale Azienda U.S.L. 7
Dott. Benedetto Barranu

Azienda U.S.L. n° 7
DISTRETTO SANITARIO CARBONIA
15 NOV. 2005
Prot. n° 4183

e.p.c. al Responsabile della Medicina di Base
Dott. Marco Grussu


Oggetto: Contratto provvisorio per le prestazioni di ecografia e densitometria

Vista l'Autorizzazione e l'Accreditamento Regionale, determinazione n°149 del
22/02/2005, per le prestazioni di ecografia e densitometria la sottoscritta Maria
Angela Aste in qualità di responsabile dello Studio Radiologico AS.AT.

Comunica

che lo Studio, in attesa del contratto definitivo, è in grado di effettuare le prestazioni
di cui all'allegato 1 A

Carbonia 11/11/2005

Distinti Saluti
Maria Angela Aste




Tipo prestazione autorizzata ed erogata	Codice Nazionale	Numero	Importo unitario	Importo totale
Ecoencefalografia				
Studio doppler transcranico	88.71.1	1	€ 31,00	€ 31,00
Colordoppler transcranico	88.71.2	1	€ 46,00	€ 46,00
Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.3	1	€ 49,00	€ 49,00
Ecocardiogramma fetale	88.71.4	250	€ 28,00	€ 7.000,00
Ecografia mammella bilaterale	88.72.5	1	€ 41,00	€ 41,00
Ecografia mammella monolaterale	88.73.1	100	€ 36,00	€ 3.600,00
Ecografia polmonare	88.73.2	5	€ 21,00	€ 105,00
Eco (color) della mammella	88.73.3	1	€ 36,00	€ 36,00
Ecocolor Doppler tronchi sovraortici	88.73.4	1	€ 31,00	€ 31,00
Ecografia addome superiore	88.73.5	310	€ 44,00	€ 13.640,00
Eco (color) doppler fegato e vie biliari	88.74.1	200	€ 52,00	€ 10.400,00
Eco (color) doppler pancreas	88.74.2	1	€ 43,00	€ 43,00
Eco (color) doppler milza	88.74.3	1	€ 43,00	€ 43,00
Eco (color) doppler reni surreni	88.74.4	1	€ 43,00	€ 43,00
Ecografia addome inferiore	88.74.5	1	€ 34,00	€ 34,00
Eco (color) doppler addome inferiore	88.75.1	30	€ 32,00	€ 960,00
Ecografia addome completo	88.75.2	5	€ 50,00	€ 250,00
Ecografia grossi vasi addominali	88.76.1	150	€ 60,00	€ 9.000,00
Ecocolor Doppler arti sup. o inf.	88.76.2	100	€ 32,00	€ 3.200,00
Ecocolor Doppler grafia	88.77.1	300	€ 25,00	€ 7.500,00
Laser doppler grafia arti sup. o inf.	88.77.2	1	€ 44,00	€ 44,00
Ecografia ostetrica	88.77.3	1	€ 23,00	€ 23,00
Ecografia ovarica	88.78	1	€ 31,00	€ 31,00
Ecografia ginecologica	88.78.1	1	€ 13,00	€ 13,00
Ecografia cute e tessuti sottocutanei	88.78.2	1	€ 31,00	€ 31,00
Ecografia osteoarticolare	88.79.1	20	€ 28,00	€ 560,00
Ecografia muscolotendinea	88.79.2	20	€ 36,00	€ 720,00
Ecografia transesofagea torace	88.79.3	50	€ 36,00	€ 1.800,00
Ecografia pene	88.79.4	1	€ 51,00	€ 51,00
Ecografia testicoli	88.79.5	1	€ 31,00	€ 31,00
Ecografia transvaginale	88.79.6	5	€ 31,00	€ 155,00
Ecografia transrettale	88.79.7	1	€ 43,00	€ 43,00
Densitometria ossea con tecnica di assorbimento raggi X lombare, femorale, ultradista	88.99.8	1	€ 46,00	€ 46,00
Densitometria ossea con tecnica di assorbimento raggi X total body	88.99.2	700	€ 32,00	€ 22.400,00
	88.99.3	1	€ 43,00	€ 43,00

2775

TOT. 82'043



Studio Radiologico

AS.AT.

Di A. Atzori di M.A. Aste&C s.a.s.

Via tempio n° 6

09013 Carbonia

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 13 DIC. 2005 PROT 23510	DG Dr. Grussu
---	------------------

Al Direttore Generale Azienda
ASL N° 7 dr. Benedetto Barranu
Via Dalmazia, 83 Carbonia

e, p, c, al Responsabile Servizio Medicina di Base
Dr. Marco Grussu
c/o Distretto Sanitario di Carbonia

Oggetto: contratto di convenzione con l'Azienda Sanitaria n° 7 Carbonia.


Con la presente, lo studio Radiologico AS.AT. di Atzori e Aste & C. s.a.s., comunica la proposta di convenzione con il S.S.N., attraverso la Vs. Azienda, per le prestazioni di Radiologia, ecografia e densitometria, ex art. 48, inseriti nel nomenclatore tariffario regionale di cui al D.A.I.S. n. 1422/3 del 19/05/98.

A questo fine lo studio scrivente s'impegna a rispettare il tetto di spesa di ogni tipologia delle prestazioni, per un importo di €.82.043,00, come in linea di massima riportate nell'allegato elenco, fermo restando la capacità organizzativa dello Studio, secondo l'autorizzazione e l'accreditamento Regionale n. 149 del 22.02.2005.

In attesa di sollecito riscontro, per la stipula dell'apposito contratto, si porgono

Distinti saluti

Il rappresentante legale dello Studio
Maria Angela Aste



Tipo prestazione autorizzata ed erogate	Codice Nazionale	Numero	Importo unitario	Importo totale
Ecoencefalografia	88,71,1	1	€ 31,00	€ 31,00
Studio doppler transcranico	88,71,2	1	€ 46,00	€ 46,00
Colordoppler transcranico	88,71,3	1	€ 49,00	€ 49,00
Diagnostica ecografica del capo e del collo	88,71,4	250	€ 28,00	€ 7.000,00
Ecocardiogramma fetale	88,72,5	1	€ 41,00	€ 41,00
Ecografia mammella bilaterale	88,73,1	100	€ 36,00	€ 3.600,00
Ecografia mammella monolaterale	88,73,2	5	€ 21,00	€ 105,00
Ecografia polmonare	88,73,3	1	€ 36,00	€ 36,00
Eco (color) della mammella	88,73,4	1	€ 31,00	€ 31,00
Ecocolordoppler tronchi sovraortici	88,73,5	310	€ 44,00	€ 13.640,00
Ecografia addome superiore	88,74,1	200	€ 52,00	€ 10.400,00
Eco (color) doppler fegato e vie biliari	88,74,2	1	€ 43,00	€ 43,00
Eco (color) doppler pancreas	88,74,3	1	€ 43,00	€ 43,00
Eco (color) doppler milza	88,74,4	1	€ 43,00	€ 43,00
Eco (color) doppler reni surreni	88,74,5	1	€ 34,00	€ 34,00
Ecografia addome inferiore	88,75,1	30	€ 32,00	€ 960,00
Eco (color) doppler addome inferiore	88,75,2	5	€ 50,00	€ 250,00
Ecografia addome completo	88,76,1	150	€ 60,00	€ 9.000,00
Ecografia grossi vasi addominali	88,76,2	100	€ 32,00	€ 3.200,00
Ecocolordoppler arti sup. o inf.	88,77,1	300	€ 25,00	€ 7.500,00
Ecocolordoppler grafia	88,77,2	1	€ 44,00	€ 44,00
Laser doppler grafia arti sup. o inf.	88,77,3	1	€ 23,00	€ 23,00
Ecografia ostetrica	88,78	1	€ 31,00	€ 31,00
Ecografia ovarica	88,78,1	1	€ 13,00	€ 13,00
Ecografia ginecologica	88,78,2	1	€ 31,00	€ 31,00
Ecografia cute e tessuti sottocutanei	88,79,1	20	€ 28,00	€ 560,00
Ecografia osteoarticolare	88,79,2	20	€ 36,00	€ 720,00
Ecografia muscolotendinea	88,79,3	50	€ 36,00	€ 1.800,00
Ecografia transesofagea torace	88,79,4	1	€ 51,00	€ 51,00
Ecografia pene	88,79,5	1	€ 31,00	€ 31,00
Ecografia testicoli	88,79,6	5	€ 31,00	€ 155,00
Ecografia transvaginale	88,79,7	1	€ 43,00	€ 43,00
Ecografia transrettale	88,79,8	1	€ 46,00	€ 46,00
Densitometria ossea con tecnica di assorbimento raggi X lombare, femorale, ultradista	88,99,2	700	€ 32,00	€ 22.400,00
Densitometria ossea con tecnica di assorbimento raggi X total body	88,99,3	1	€ 43,00	€ 43,00

TOT. 82'04,3